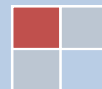


Disegno di Legge di Bilancio 2021

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

DDL 2790-bis/C



SOMMARIO

Fondo delega riforma fiscale (Art. 2).....	2
Stabilizzazione detrazione di lavoro dipendente (Art. 3)	2
Proroghe in materia Ecobonus, Bonus Edilizia, Bonus facciate (Artt. 12, 13)	2
Proroga Bonus Sud e credito imposta per ricerca e sviluppo (Artt. 28, 32)	2
Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale (Art. 39).....	3
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (Art. 42)	4
Misure in materia di strutture ricettive (Art. 100)	5
Modifiche al regime IVA di operazioni delle Associazioni di categoria (Art. 108)...	5
Transizione 4.0 crediti d'imposta beni strumentali nuovi e formazione (Art. 185) ..	5
Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro (Art. 195)	8

Fondo delega riforma fiscale (Art. 2)

La disposizione istituisce un Fondo di 8.000 milioni di euro per il 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dal 2023 per finanziare l'attuazione della legge delega di riforma del sistema tributario, volta a semplificare gli adempimenti ed a ridurre la pressione fiscale.

Viene, altresì, incrementato il fondo per l'assegno familiare universale, di cui all'articolo 1, co. 339, della legge 160/2019.

Stabilizzazione detrazione di lavoro dipendente (Art. 3)

Viene disposta l'applicazione "a regime" della detrazione relativa al reddito da lavoro dipendente di 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro, che decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

La detrazione attualmente ha carattere temporaneo, e riguarda le prestazioni rese nel secondo semestre 2020, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Proroghe in materia Ecobonus, Bonus Edilizia, Bonus facciate (Artt. 12, 13)

Vengono prorogati sino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus:

- *Bonus edilizia* (detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia al 50 per cento (da suddividere in 10 quote annuali);
- *Ecobonus* (detrazione al 50 o 65 per cento per gli interventi di efficienza energetica, da suddividere in 10 quote annuali),
- *Bonus mobili* della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- *Bonus facciate*;
- *Bonus Verde*.

Proroga Bonus Sud e credito imposta per ricerca e sviluppo (Artt. 28, 32)

Viene disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2022, del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall'articolo 1, co. 98-108, della legge 208/2015.

Inoltre, viene stabilito che il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 1, co. 200 Legge 160/2019), inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, spetta per gli anni 2021 e 2022 nella misura:

- del 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro,

- del 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro,
- del 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo, o un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.

Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale (Art. 39)

Viene introdotto un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda, che vengano deliberati nel 2021.

In particolare, al soggetto risultante dalla fusione (o all'incorporante, al beneficiario e al conferitario) è consentito trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d'imposta a tale data.

Oggetto di trasformazione sono quindi le DTA relative alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE del soggetto risultante dalla fusione o incorporante e del soggetto beneficiario a seguito, rispettivamente, della fusione o della scissione. Nel caso di conferimento d'azienda invece, sono oggetto di trasformazione le DTA riferite alle perdite e alle eccedenze ACE del conferitario.

L'efficacia della trasformazione delle DTA in credito d'imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.

La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione.

In ogni caso, le disposizioni in esame non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto, il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza.

Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero essere ceduto a terzi o chiesto a rimborso.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi.

Ciascun soggetto può applicare una sola volta le disposizioni del presente articolo, indipendentemente dal numero di operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda realizzate nell'arco temporale di riferimento.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (Art. 42)

Vengono prorogate al 30 giugno 2021 alcune delle agevolazioni fiscali stabilite dall'art.26 (in particolare, dai co.8 e 12) del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020.

La proroga non riguarda il credito d'imposta spettante al soggetto che effettua il conferimento in denaro nel capitale delle società (che resta in vigore fino al 31 dicembre 2020), ma solo quello a favore delle società destinatarie del conferimento.

Resta fermo che il credito d'imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2020.

Inoltre, nel caso di aumenti di capitale eseguiti nel primo semestre 2021, viene elevato l'ammontare massimo del credito d'imposta spettante dal 30 al 50% dell'aumento di capitale effettuato.

Viene confermata l'inclusione delle imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, e meglio chiarito l'accesso delle imprese sottoposte, successivamente a tale data, a procedura concorsuale.

Si ricorda che, attualmente, l'art.26 del D.L. Rilancio riconosce un credito d'imposta pari al 20% del conferimento in denaro, da assumere comunque entro un massimo di 2.000.000 di euro, effettuato nel capitale sociale di SpA o Srl, anche semplificate, delle società cooperative, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e aventi sede legale in Italia, che:

- a) presentino un ammontare di ricavi relativo al 2019 compreso tra 5 milioni e 50 milioni di euro (nel caso in cui l'Emittente appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento);
- b) abbiano subito, a causa dell'emergenza da COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33% (nel caso in cui l'Emittente appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento);
- c) abbiano deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento integralmente versato.

Vengono, inoltre, riconosciute agevolazioni anche a favore delle società destinatarie del conferimento, alle quali, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale eseguito dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2020 (interamente versato), e comunque entro specifici limiti derivanti dalla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Entrambe le agevolazioni sono subordinate all'approvazione della Commissione Europea.

Misure in materia di strutture ricettive (Art. 100)

Viene previsto che il regime fiscale delle locazioni brevi, di durata non superiore a 30 giorni (per i quali si applica l'aliquota del 21% in caso di opzione per la cd. "cedolare secca") è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta.

Per la locazione di breve durata, relativa a più di quattro appartamenti, l'attività si presume svolta in forma imprenditoriale, per cui non si può accedere al regime della "cedolare secca".

Modifiche al regime IVA di alcune operazioni effettuate da Associazioni di categoria (Art. 108)

La misura risponde alla procedura d'infrazione n. 2008/2010, aperta dall'UE per violazione della norma italiana degli obblighi imposti dagli artt. 2, 9 della direttiva IVA (2006/112/CE), relativamente alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

In particolare, alcune operazioni passano dal regime di esclusione a quello di esenzione da IVA. Tra queste sono annoverate le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Il mutamento di regime IVA comporta differenti adempimenti ai fini IVA. In particolare, infatti, l'esclusione di una determinata attività dal campo di applicazione dell'IVA incide sulla caratterizzazione fiscale dei soggetti che la eseguono, che sono considerati enti non soggetti passivi ai fini dell'IVA e come tali non soggiacciono a particolari obblighi (né formali né sostanziali). Al contrario, le operazioni esenti concorrono a formare il volume d'affari e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali la fatturazione, la registrazione.

Transizione 4.0 credito d'imposta per beni strumentali nuovi e credito d'imposta formazione (Art. 185)

Nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma "Transizione 4.0", la disposizione estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenzia le aliquote agevolative, aumenta l'importo delle spese ammissibili e amplia l'ambito oggettivo dei benefici fiscali.

Viene, altresì, anticipata al 16 novembre 2020 la decorrenza della nuova disciplina per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Le principali caratteristiche, le percentuali del credito d'imposta e le tipologie di beni agevolabili sono riassunte nella tabella seguente.

INVESTIMENTO	PERIODO	CREDITO	PERIODO	CREDITO
beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A nel limite max 2 mln euro beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B limite max 1 mln euro	16 novembre 2020 - 31 dicembre 2021 <i>(o entro il 30 giugno 2022, se entro il 1 dicembre 2021 l'ordine è accettato e siano stati pagati acconti per il 20% del costo di acquisizione)</i>	10%	1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 <i>(o entro il 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine è accettato e siano stati pagati acconti per il 20 % del costo di acquisizione)</i>	6%
beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232	16 novembre 2020 - 31 dicembre 2021 <i>(o entro il 30 giugno 2022, se entro il 1 dicembre 2021 l'ordine è accettato e siano stati pagati acconti per il 20 % del costo di acquisizione)</i>	50% fino a 2,5 mln € 30% per investimenti > 2,5 mln e fino a 10 mln € 10% del costo, investimenti > 10 mln e fino al limite massimo di a 20 mln €	1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 <i>(o entro il 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine risulti accettato e siano stati pagati acconti per il 20 % del costo di acquisizione)</i>	40% per investimenti fino a 2,5 mln € 20% per investimenti > 2,5 milioni e fino a 10 mln € 10% per investimenti > 10 mln € e fino al limite di 20 mln €
beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232	16 novembre 2020 - 31 dicembre 2022 <i>(o entro il 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine risulti accettato e siano stati pagati acconti per il 20 % del costo di acquisizione)</i>	20% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mln €		

L'agevolazione non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In ogni caso la spettanza del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Vengono ridotte a tre le quote annuali di fruizione del credito d'imposta, prevedendo, altresì, la possibilità di utilizzare il credito d'imposta in un'unica quota annuale per specifici investimenti in beni strumentali materiali, e solo per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Qualora, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione (ovvero a quello di avvenuta interconnessione), i beni agevolati sono ceduti o destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Viene, poi, **esteso al 2022 il credito d'imposta formazione 4.0** e vengono **ampliati i costi ammissibili al beneficio**.

In particolare, sono ammessi all'agevolazione i seguenti costi:

- spese per il personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto;
- ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese per il personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro (Art. 195)

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è applicabile fino al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021. Viene, così, accorciata la durata temporale del beneficio.

Entro il 30 giugno 2021 si può optare per la cessione del credito d'imposta, ai sensi dell'art.122 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.